

REGOLAMENTO (CE) n. 1484/95 del 28 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE
(Modificato da ultimo con Reg.to UE 2016/2378 del 21-12-2016)

Articolo 1

I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2771 /75 e (CEE) n.2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, di seguito denominati "dazi addizionali", sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I e originari dei paesi ivi indicati.

I corrispondenti prezzi limite di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2771 /75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 figurano nell'allegato II.

Articolo 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2783/75 vengono stabiliti regolarmente tenendo conto in particolare:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
- dei prezzi franco frontiera della Comunità,
- dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

Essi figurano nell'allegato I.

2. Gli Stati membri comunicano ogni lunedì alla Commissione i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo trattino per le partite rappresentative dei prodotti elencati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

- il contratto d'acquisto o prova equivalente,
- il contratto di assicurazione,
- la fattura,
- il certificato di origine (se del caso),
- il contratto di trasporto,
- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

2. Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 o 3

- a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
- b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30% dell'importo eccedente il 10%;
- c) sia superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50% dell'importo eccedente il 40%, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
- d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 dell'importo eccedente il 60%, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
- e) sia superiore al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90% dell'importo eccedente il 75%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

2. I dazi addizionali corrispondenti ai prezzi rappresentativi fissati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, figurano nell'allegato I.

Articolo 5

In caso di necessità la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare l'allegato I.

Tuttavia, essa può modificare i prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5% rispetto ai prezzi stabiliti.

Articolo 6

I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano alle importazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione e (CE) n. 1474/95 della Commissione.

Articolo 7

Il regolamento n. 163/67/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

ALLEGATO I

prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

(Modificato con Reg.to UE 2016/2378 del 21 dicembre 2016)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine (1)
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	121,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	142,0	0	AR
		158,9	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o galline, congelati	281,0	6	AR
		177,5	41	BR
		284,9	5	CL
		211,5	27	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	331,0	0	BR
		344,5	0	CL
	Uova sgusciate essiccate	350,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o galline	171,3	39	BR

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini"

ALLEGATO II

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg	Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
0105 11 11	8 588,0	0207 39 65	100,0
0105 11 19	8 588,0	0207 39 67	78,3
0105 11 91	8 588,0	0207 39 71	463,4
0105 11 99	8 588,0	0207 39 73	331,9
0105 19 10	3 242,3	0207 39 75	309,7
0105 19 90	14 525,0	0207 39 77	164,2
0105 91 00	55,8	0207 41 10	333,5
0105 99 10	115,1	0207 41 11	251,1
0105 99 20	185,9	0207 41 21	97,5
0105 99 30	147,8	0207 41 31	80,0
0105 99 50	133,3	0207 41 41	235,7
0207 10 11	142,3	0207 41 51	158,9
0207 10 15	100,2	0207 41 71	316,6
0207 10 19	128,5	0207 41 90	143,4
0207 10 31	170,0	0207 42 10	329,9
0207 10 39	250,0	0207 42 11	337,8
0207 10 51	158,8	0207 42 31	80,8
0207 10 55	185,1	0207 42 41	280,0
0207 10 59	173,5	0207 42 51	111,1
0207 10 71	207,1	0207 42 59	172,7
0207 10 79	257,3	0207 42 71	233,3
0207 10 90	173,2	0207 42 90	131,3
0207 21 10	98,8	0207 43 11	465,3
0207 21 90	131,2	0207 43 15	354,5
0207 22 10	177,7	0207 43 21	100,0
0207 22 90	179,8	0207 43 23	133,3
0207 23 11	170,1	0207 43 31	107,8
0207 23 19	167,9	0207 43 41	81,1
0207 23 51	200,0	0207 43 51	432,4
0207 23 59	248,2	0207 43 53	308,3
0207 23 90	204,5	0207 43 61	309,7
0207 39 11	339,8	0207 43 63	166,0
0207 39 13	100,0	0207 43 71	234,5
0207 39 15	180,0	0207 43 81	500,0
0207 39 21	227,1	0207 43 90	163,2
0207 39 23	158,1	0209 00 90	135,8
0207 39 25	310,7	1602 39 11	318,6
0207 39 27	100,0	0407 00 11	935,9
0207 39 31	339,0	0407 00 19	743,6
0207 39 33	342,3	0407 00 30	52,7
0207 39 41	279,9	0408 11 80	343,3
0207 39 43	142,9	0408 19 81	69,6
0207 39 45	177,8	0408 19 89	111,9
0207 39 47	200,0	0408 91 80	271,4
0207 39 51	216,7	0408 99 80	59,7
0207 39 53	435,3	3502 10 91	521,5
0207 39 55	423,2	3502 10 99	51,7
0207 39 61	133,3		